

Molificazioni all'ordinamento delle ferrovie dello Stato e miglioramento economico del personale;

Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di lire 7,268.80 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1909-10 concernenti spese facoltative, e della eccedenza di lire 800 sul fondo assegnato al Ministero della marina per i collocamenti a riposo di autorità per l'esercizio medesimo;

Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di lire 31,091 verificatesi nelle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1909-10 concernenti spese facoltative;

Approvazione di maggiori assegnazioni di lire 8,363.15 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1909-10;

Approvazione della eccedenza di impegni per la somma di lire 148.58 verificatesi sulla assegnazione del capitolo 5 «*Spese di ufficio del Ministero (Spesa facoltativa)*» dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1909-10;

Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 9,516.41 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1909-10.

Si faccia la chiama.

DE NOVELLIS, segretario, fa la chiama.

PRESIDENTE. Lasceremo aperte le urne e proseguiremo nell'ordine del giorno.

Seguito della discussione del disegno di legge:

**Agevolazioni ai comuni del Regno per la provvista di acqua potabile e per la esecuzione di opere d'igiene.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione di legge: Agevolazioni ai comuni del Regno per la provvista di acqua potabile per la esecuzione di opere d'igiene.

Come la Camera ricorda, la discussione generale fu chiusa in una delle precedenti sedute. Si dovrà ora procedere all'esame degli articoli. Al riguardo ho già fatto preghiera agli onorevoli deputati che hanno proposto emendamenti, di dare una scorsa

al nuovo testo del disegno di legge concordato fra il Governo e la Commissione, per vedere a quali articoli possono eventualmente riferirli. Io stesso ho già fatto questo lavoro; sicchè credo che la discussione possa procedere senza inconvenienti, avendo messo ogni emendamento al suo posto.

#### Art. 1.

« Al fine di provvedere alla esecuzione delle opere e alle spese occorrenti per la provvista di acque potabili, la Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ai comuni del Regno per la somma complessiva di lire 250 milioni, in ragione di 15 milioni per ognuno degli anni solari 1912 e 1913, 20 milioni per ognuno degli anni dal 1914 al 1919, 25 milioni per ognuno degli anni dal 1920 al 1923. La parte delle dette quote che non venisse mutuata in un anno, dovrà andare in aumento alle quote degli anni successivi.

I mutui saranno estinguibili in un periodo di tempo non eccedente i 35 anni e soltanto in caso di assoluta necessità, giustificata dalle condizioni economiche del comune, potranno essere estinti in 50 anni. I mutui saranno garantiti secondo le disposizioni legislative in vigore per la Cassa dei depositi e prestiti.

I comuni che difettino di garanzie sufficienti per la contrattazione dei prestiti, sono autorizzati ad aumentare la sovrimposta, anche oltrepassando il limite massimo consentito dalle vigenti leggi, in misura però non superiore a quella strettamente necessaria per il servizio dei prestiti stessi ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Bignami che ha presentato i due seguenti emendamenti:

« Dopo le parole: mutui ai comuni del Regno, aggiungere: isolati od uniti in consorzio.

« Dopo il secondo capoverso aggiungere:

« Le provincie potranno entrare in consorzio coi comuni ed assumere l'amministrazione del consorzio ».

BIGNAMI. Il primo emendamento è esclusivamente di forma. È noto che nell'articolo 1 si parla di concedere mutui ai comuni, nel secondo ai comuni sia isolatamente sia in consorzio con altri enti locali, nel terzo si parla di comuni e di consorzi di comuni.

Mi parrebbe giusto che anche nel primo